



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**Quinta Sezione Civile**

Proc. n. [REDACTED]

Il Giudice,

letti gli atti di causa ed esaminate le richieste delle parti;

considerato che:

- il contratto di mutuo contiene quietanza dell'avvenuta consegna della somma erogata, la quale a sua volta costituisce elemento costitutivo del contratto di mutuo, e successiva costituzione della stessa in deposito cauzionale, fino alla prestazione della garanzia promessa;
- l'effettivo valore giuridico di tale dichiarazione della parte mutuataria è invero contestato e costituisce oggetto della presente opposizione;
- in ogni caso, a prescindere da ogni valutazione in merito a tale doglianza, va altresì evidenziato che l'ammortamento del mutuo e, dunque, l'esigibilità delle rate dovute dalla parte mutuataria sono subordinati all'effettivo svincolo del deposito cauzionale;
- ciò si desume dall'art. 4 del contratto, secondo il quale l'ammortamento decorrerà dalla data indicata dall'art. 2 del capitolato, e da quest'ultima clausola, lett. c), secondo la quale il rimborso delle rate mensili avrà luogo dal primo giorno del mese immediatamente successivo alla data in cui la somma mutuata sarà resa disponibile alla parte mutuataria;



- ne consegue che, pur ammettendo il perfezionamento del mutuo, l'esigibilità delle singole rate pare postergata a un momento successivo e condizionato allo svincolo del deposito cauzionale;
- l'evento condizionante, tuttavia, non è documentato nel mutuo, né in altra documentazione avente i requisiti formali dell'art. 474 c.p.c.;
- sulla base dei criteri interpretativi contenuti in *Cass., Sez. III, n. 12007/24*, pur come precisati in *Cass. S.U., n. 5968/25*, può dunque dubitarsi che il contratto, per quanto perfezionato, possa valere quale titolo esecutivo;
- tale argomento, pur non svolto, nei suesposti esatti termini, nell'atto di citazione, è comunque rilevabile d'ufficio nel giudizio di opposizione a precetto, poiché incide sull'esistenza del titolo esecutivo;
- la questione dev'essere dunque sottoposta alle parti, per le loro rispettive deduzioni;

**P.Q.M.**

così provvede:

1. rimette la causa sul ruolo istruttorio;
2. ai sensi dell'art. 101, c. II, c.p.c., sottopone alle parti la questione indicata in parte motiva, con termine di giorni trenta per il deposito di note illustrative;
3. rinvia per la nuova precisazione delle conclusioni al ██████████ disponendo che detta udienza sia sostituita dallo



scambio di note scritte fra le parti e assegnando a queste ultime termine, a tal fine, fino al giorno dell'udienza suddetta.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

NAPOLI, 26/03/2026.

IL GIUDICE

GUGLIELMO MANERA